DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALLA GESTIONE, AL CAPITALE E AGLI UTILI DELLE IMPRESE

Art. 11

Salvaguardia dei contratti collettivi

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi.

Versione in vigore dal 10 giugno 2025, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese
Estremi	Legge 15 maggio 2025, n. 76
Capo	V — Partecipazione consultiva dei lavoratori
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2025

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-partecipazione-dei-lavoratori-alla-gestione-al/art-11-salvaguardia-dei-contratti-collettivi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it